

## CCCXLVII SEDUTA

### VENERDÌ 28 SETTEMBRE 1956

Presidenza del Presidente CORRIAS

#### INDICE

	Pag.
Assenze per più di cinque giorni . . . . .	6345
Disegno di legge (Annunzio di presentazione) . . . . .	6345
<b>Interrogazioni (Svolgimento):</b>	
BROTZU, Presidente della Giunta . . . . .	6346
GIUA ANGELO . . . . .	6346-6348
MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste . . . . .	6347-6349
CHERCHI . . . . .	6349
<b>Modifiche al regolamento interno del Consiglio (Continuazione della discussione):</b>	
ASQUER . . . . .	6351-6356-6360-6361-6363
CAPUT . . . . .	6352
PIRASTU . . . . .	6352-6356
PRESIDENTE . . . . .	6352
MELIS . . . . .	6352-6354-6357-6359
DESSANAY . . . . .	6352
SERRA . . . . .	6354-6357
AZZENA . . . . .	6355-6360
DE MAGISTRIS . . . . .	6356
SOGGIU PIERO . . . . .	6356-6361

staldi, nona assenza; Carloni, decima assenza; Murgia, decima assenza; Giua Angelo, decima assenza.

**Annunzio di presentazione di disegno di legge.**

**PRESIDENTE.** Annunzio che la Giunta regionale ha presentato il seguente disegno di legge:

«Provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case».  
(161)

**Svolgimento di interrogazioni.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune interrogazioni. Per prima viene svolta una interrogazione urgente dell'onorevole Giua Angelo all'onorevole Presidente della Giunta e agli onorevoli Assessori all'agricoltura e alle finanze. Se ne dia lettura.

**DESSANAY, Segretario:**

«Per conoscere: se non sia necessario intervenire d'urgenza presso il Banco di Sardegna per far prorogare di almeno due anni la scadenza dei prestiti agrari di cui alla legge 16 ottobre 1951, numero 16, a favore degli agricoltori coltivatori diretti o conduttori danneggiati dalla siccità, sia perchè alle prossime scadenze di settembre, ottobre, novembre e dicembre gli agricoltori non hanno possibilità di adempiere agli impegni assunti a causa della pessima an-

*La seduta è aperta alle ore 11 e 15.*

**DESSANAY, Segretario,** dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Assenze per più di cinque giorni.**

**PRESIDENTE.** Comunico i nomi dei consiglieri che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute per più di cinque giorni consecutivi: Ca-

nata agraria, sia perchè la legge regionale 16 ottobre 1951, numero 16, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione numero 26 del 5 novembre 1951, all'articolo 5 prevede per detti prestiti una durata fino a cinque anni. In tal modo i mutui scaduti nel 1955 dovrebbero essere prorogati al 1957 e i mutui con scadenza al 1956 dovrebbero essere prorogati al 1958». (571)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Presidente della Giunta ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta.** In sede di applicazione della legge regionale riguardante appunto «provvidenze regionali in favore degli agricoltori colpiti dalla siccità nell'annata agraria 1950-1951», la filiale di Nuoro dell'allora Istituto di Credito Agrario per la Sardegna, oggi Banco di Sardegna, stabilì le scadenze delle cambiali agrarie nei mesi di marzo - aprile - maggio e giugno, facendo, cioè, esattamente decorrere i termini dalla data di concessione dei prestiti. Tale impostazione — peraltro aderente ai termini stabiliti dalla legge regionale in riferimento — determinava, in pratica, un inconveniente di non lieve entità, perchè le scadenze delle cambiali venivano a cadere in periodi non convenienti per gli agricoltori interessati.

Pertanto, con nostra lettera, inviata per conoscenza anche alla Presidenza della Giunta regionale e all'Assessorato all'agricoltura e foreste, furono impartite, dall'Assessore alle finanze, disposizioni all'Istituto interessato perchè tutte le cambiali agrarie rilasciate in applicazione della legge regionale 16 ottobre 1951, numero 16, e aventi scadenza nei mesi suddetti, venissero poste all'incasso, dietro richiesta degli interessati, il 30 settembre di ogni anno fino alla completa estinzione del prestito.

Le filiali dell'Istituto, in ottemperanza di tali disposizioni, concessero i benefici sollecitati dall'Assessorato alle finanze. Anche la filiale di Lanusei si attenne alle disposizioni ricevute, ed anzi, nel 1955, in considerazione delle precarie condizioni dell'agricoltura locale, non solo prorogò le cambiali agrarie con scadenza tra il mar-

zo e il giugno, ma concesse dilazioni anche per gli effetti con scadenza tra luglio e dicembre.

La situazione di disagio in cui versano le imprese della zona, fu benevolmente considerata dall'Istituto, il quale solo di recente, con disposizioni impartite il primo di giugno 1956, ha deciso di sollecitare i debitori morosi. L'intervento della filiale di Lanusei non riguarda comunque cambiali di prossima scadenza, ma, come s'è detto, effetti già scaduti e prorogati. Ciò non pertanto l'Assessorato delle finanze, con lettera del 16 giugno, ha inviato al Banco di Sardegna nuove istruzioni, tendenti a differire fino al 30 settembre del corrente anno l'adozione di ogni e qualunque atto esecutivo in dipendenza degli effetti attualmente impagati. Tali istruzioni, che non contrastano con i termini stabiliti dalla legge regionale in riferimento, in quanto dispongono una sospensione del pagamento e non una proroga, sono state regolarmente osservate.

Una eventuale proroga per le cambiali di prossima scadenza potrebbe essere accordata con apposita legge regionale, soltanto se sollecitata da un interesse di carattere regionale e da un volume di impegni di adeguato rilievo.

Il che, allo stato attuale delle cose, non sembra.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Giua Angelo per dichiarare se è soddisfatto.

**GIUA ANGELO (D.C.).** Ringrazio il Presidente della Giunta, e anche l'onorevole Assessore alle finanze, per l'interessamento che essi hanno svolto, tempestivamente, a favore di questa giusta richiesta degli agricoltori e dei coltivatori diretti.

Le condizioni dell'Ogliastra, della Baronia, del Sarcidano sono veramente depresse; i raccolti sono venuti meno, anche quelli che più promettevano; e non soltanto la raccolta delle olive, ma anche quella delle mandorle e dell'uva. Ecco perchè io ho inviato, anche di recente, un telegramma sollecitando una ulteriore proroga, ed ecco perchè non ritengo inopportuno insistere ancora perchè il Presidente della Giunta, di concerto con l'Assessore alle finanze, intervenga pres-

so il Banco di Sardegna affinché sia accordata una proroga indispensabile a questi agricoltori, a questi coltivatori diretti, che costituiscono, in fin dei conti, la spina dorsale dei nostri paesi, piccoli o grandi essi siano.

Occorre muover loro incontro, in questo momento in cui a tutti è nota la situazione di particolare depressione morale che segue alla depressione economica, in Baronia, in Sarcidano e in Ogliastra. Occorre dare la prova che alla Regione stanno veramente a cuore i loro interessi. E non soltanto di queste zone si tratta: le notizie che sono state fornite al Presidente della Giunta, secondo le quali soltanto i contadini dell'Ogliastra sollecitano la proroga, non sono esatte. Eguale informazione è, anche a me, pervenuta dal Banco di Sardegna. Ma mi risulta, al contrario, che anche nella provincia di Sassari sono numerosi gli agricoltori e i coltivatori che non hanno ancora potuto adempiere gli impegni assunti col Banco di Sardegna.

Io penso, quindi, che potrebbe la stessa Giunta preparare una legge la quale proroghi le scadenze delle cambiali agrarie al 1957 e al 1958.

Per il resto, mi dichiaro veramente soddisfatto e ringrazio ancora il Presidente della Giunta che tanto si è interessato.

**PRESIDENTE.** Segue un'interrogazione dell'onorevole Angelo Giua all'Assessore alla agricoltura e foreste. Se ne dia lettura.

**DESSANAY, Segretario:**

«Per conoscere quali interventi e provvedimenti intenda predisporre d'urgenza a favore degli agricoltori e coltivatori diretti per la lotta contro la mosca olearia e circa i preparati medicinali e le macchine irroratrici all'uopo occorrenti». (581)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Assessore alla agricoltura e foreste ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste.** La gravità delle infestazioni di *dacus oleae* negli oliveti in Sardegna non può lasciare e non ha lasciato insensibile e assente la

Giunta regionale sarda; le cure più ampie, gli studi più accurati, sono stati sempre dedicati al fine di distruggere questo flagello delle nostre campagne. Quando la mosca olearia danneggia gli olivi, uno dei settori più ricchi della nostra produzione agricola può, per quantità e qualità del prodotto, ridursi fino a mancare del tutto.

Purtroppo, la lotta contro la mosca olearia procede ancora per esperimenti: i preparati usati nel passato, per lo più composti con arsenico (venivano versati in bacinelle sospese sulle piante o aspersi sulla chioma degli alberi) sono oggi sostituiti con eteri solforici.

Questi preparati, dei quali esiste grande varietà, hanno singolare efficacia curativa delle piante, perchè distruggono le larve della *dacus*, ma finora non è stato ottenuto alcun prodotto che sia sicuramente non tossico. Tutti quelli che oggi si adoperano lasciano, o possono lasciare, secondo l'uso che se ne fa, alcuni residui tossici nell'olio che si ricava. E' necessario perciò essere molto cauti nella loro adozione, e non stancarsi dal condurre esperimenti adeguati ad impedire che l'olio possa essere reso incommestibile, e, quindi, non commerciabile, per eccesso di residui tossici, contenuti in misura superiore, cioè, a quella fissata dall'Alto Commissariato per la Sanità.

Ho voluto dare rilievo a questo particolare aspetto della questione perchè, fino a quando non si sarà affermato e definito un prodotto che si possa sicuramente adoperare e che consenta di impostare e dirigere la lotta, affidandone il tranquillo impiego agli agricoltori, dovremo procedere per esperimenti.

Tali esperimenti, l'Assessorato ha sempre seguito con particolare interesse, sviluppandoli su scala sempre più estesa. Nella campagna 1955 gli esperimenti hanno interessato 25.400 piante, che sono state completamente disinfestate, hanno maturato i loro frutti e prodotto olio buono. Quest'anno, sulla base dei risultati raggiunti, il campo sperimentale è stato allargato ed interessa, in Sardegna, 250 mila piante; una media quindi che supera le 80 mila piante per provincia, con una spesa complessiva di 24 milioni, dei quali circa 20 per l'insetticida.

Quanto alla possibilità invocata dall'onore-

vole interrogante, di finanziare l'acquisto di adeguati apparecchi per la irrorazione di questo insetticida, le leggi regionali prevedono a favore degli agricoltori la concessione di contributi per l'acquisto di tali strumenti, che sono comuni pompe per l'irrorazione a pressione. Ma, per il momento, ancora si procede, e non soltanto in Sardegna, per esperimenti: ciò ha consentito alla Regione di ottenere un sufficiente aiuto finanziario dal Governo centrale, perchè i risultati che si raggiungono in Sardegna, come quelli che si conseguono in Calabria, sono utili per tutto il Paese; d'altro canto, è sconsigliabile intervenire con contributi o con agevolazioni particolari estesi a tutti gli olivicoltori, finchè non saranno definiti il miglior sistema di lotta ed il preparato meno pericoloso.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Giua per dichiarare se è soddisfatto.

**GIUA ANGELO (D.C.).** Dico subito che, se l'impiego del nuovo preparato ha dato, nella annata 1955-56, buoni risultati, e se, in seguito a tali risultati, l'Assessorato dell'agricoltura ha ritenuto opportuno allargare il campo di esperimento ad un maggior numero di piante, io formulo voti perchè tempestivamente si provveda alla campagna del prossimo anno. Occorre evitare che si ripeta quanto già è accaduto: cioè, che arrivi tardi il prodotto e tardi abbia inizio la irrorazione.

Detto questo, non posso che ringraziare l'Assessore all'agricoltura del suo attivo interessamento. Mi risulta che anche in Provincia di Nuoro egli ha dato disposizioni perchè questo nuovo prodotto non fosse consegnato direttamente agli agricoltori. In realtà, non soltanto ne è ancora pericoloso l'uso, ma gli stessi agricoltori non posseggono gli speciali apparecchi per la irrorazione. Devo osservare, però, che il prezzo stabilito dal Consorzio Agrario di Nuoro, di circa lire 80 per pianta — prezzo poi ridotto, per mio modesto intervento, a lire 60 — è tuttora eccessivo.

Ove si consideri il grande numero delle piante che sono nella nostra zona, e quello non meno considerevole dei proprietari, è facile con-

cludere che ogni piccolo proprietario, ogni coltivatore diretto, ha dovuto sopportare, per questa campagna, una spesa di quindici, ventimila lire; spesa superiore certamente alle sue attuali possibilità; tanto che molti agricoltori, cito per esempio il nome di tale Piroddi, hanno dovuto rinunciarvi. Pur riconoscendo che non è stato finora ottenuto alcun prodotto sicuramente non tossico, e che non è quindi facile, usando i nuovi preparati, evitare dannose conseguenze, io mi auguro soprattutto che l'Assessorato all'agricoltura abbia ferma opinione che, per quanto attiene specialmente alla provincia di Nuoro, se il trattamento non è effettuato in agosto-settembre, è inutile procedere alle irrorazioni tardive. Se il trattamento è tardivo, ne risentono l'olivo e, successivamente, l'olio, e si determina, inevitabilmente, il danno.

Quanto alle macchine irroratrici (io non sono competente in materia e, poichè sono indispensabili e pare che costino centinaia di migliaia di lire, io ritengo che non sia neanche il caso di indirizzare gli agricoltori a domandare la concessione dei mutui e dei contributi previsti dalla legge regionale) basterebbe, per garantire che l'irrorazione avvenga nel modo dovuto, aumentarne il numero presso i Consorzi Agrari di tutte le Province, e fare in modo, per esempio, che in Ogliastra, anzichè due, ve ne siano ventidue, o che, in provincia di Cagliari, anzichè trenta, ve ne siano trecento. Se è vero, infatti, che i tecnici non possono, oggi, escludere che l'uso dei nuovi preparati possa provocare danni, è anche vero che gli esperimenti praticati nell'annata 1955-56 han dato buoni risultati.

Il compito dell'Assessorato è quello di estendere il campo degli esperimenti al maggior numero di piante.

Mi dichiaro, in ogni modo, soddisfatto delle dichiarazioni dell'Assessore all'agricoltura.

**PRESIDENTE.** Segue un'interrogazione urgente dell'onorevole Cherchi all'Assessore all'agricoltura. Se ne dia lettura.

**DESSANAY, Segretario:**

«Per sapere: se sia a conoscenza del fatto che l'E.T.F.A.S., in provincia di Sassari, si ri-

fiuta di consegnare agli assegnatari i buoni per il conferimento del grano all'ammasso con l'intento di sostituirsi agli intestatari nelle operazioni di ammasso; se non ritenga opportuno intervenire presso l'Ispettorato agrario di Sassari onde ottenere che l'E.T.F.A.S. consegni agli assegnatari i buoni per il conferimento del grano, cosicchè gli intestatari possano, singolarmente come dispone la legge, eseguire direttamente le operazioni di ammasso. La presente interrogazione ha carattere d'urgenza». (589)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Assessore all'agricoltura ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

**MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste.** Per poter fornire risposta all'onorevole interrogante, l'Assessorato ha dovuto ricorrere ad una richiesta di dati sull'oggetto dell'interrogazione. L'E.T.F.A.S. ha fatto presente che, provvedendo alle operazioni relative al conferimento del grano degli assegnatari all'ammasso per contingente, ha adempiuto ad uno dei tanti compiti affidatigli dalla legge 22-5-1950, numero 230. Tale legge, all'articolo 22, precisa che gli Enti di riforma sono incaricati di provvedere all'organizzazione dei servizi di assistenza tecnica ed economico-finanziaria per gli assegnatari, ed alla costituzione fra gli stessi assegnatari di cooperative alle quali, gradatamente, vengono affidati i compiti suddetti.

Ciò è precisato nella relazione ministeriale al disegno di legge di riforma stralcio (21 ottobre 1950, n. 841), della quale riporto la frase: «questa piccola proprietà... va anche assistita e guidata nella istituzione di forme cooperative per la gestione in comune di macchine agricole, per la trasformazione dei prodotti del suolo, per la vendita dei prodotti, in modo da essere sottratta alla speculazione». L'E.T.F.A.S. nega di aver rifiutato di consegnare agli assegnatari i buoni per il conferimento del grano agli ammassi, ed afferma che, nello spirito delle sopraccitate leggi di riforma, ha organizzato collettivamente il servizio del conferimento, agendo a nome e per conto dei singo-

li piccoli proprietari, mediante regolare delega. Avrebbe così conseguito, a vantaggio degli interessati, un notevole risparmio di spese nei trasporti, nelle operazioni di carico e scarico, negli oneri burocratici, ed un notevole risparmio di tempo, evitando agli assegnatari di provvedere personalmente alla consegna agli ammassi dei piccoli quantitativi individuali.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cherchi per dichiarare se è soddisfatto.

**CHERCHI (P.C.I.).** Debbo dichiararmi non soddisfatto della risposta dell'Assessore. E ciò per due motivi: in primo luogo, perchè il sostituirsi dell'E.T.F.A.S., anche nelle operazioni di ammasso, ai singoli assegnatari, non rappresenta un servizio e non costituisce una prestazione tecnica che l'Ente abbia obbligo di fornire. Ben altro è il carattere dei servizi di assistenza tecnica ed economico-finanziaria, alla organizzazione dei quali gli Enti di risparmio sono chiamati.

Il secondo motivo per il quale mi dichiaro insoddisfatto è nella legge stessa: ogni singolo coltivatore deve conferire il grano all'ammasso, ed i buoni non possono quindi essere intestati che ai singoli conferenti.

Pare che l'E.T.F.A.S., almeno in provincia di Sassari, e nella zona in cui la questione è stata segnalata (zona di Fertilia-Alghero) abbia rifiutato di rendere i buoni agli assegnatari che li hanno richiesti. Pare che soltanto con pressioni, a volte anche con minacce, gli assegnatari abbiano rilasciato i buoni all'E.T.F.A.S., il quale ne impone la consegna, non per esigenze tecniche, ma perchè, così, le somme corrispondenti al prezzo del quantitativo di grano conferito all'ammasso non vanno più direttamente nelle mani degli assegnatari, ma nelle casse dell'E.T.F.A.S. E l'Ente dà agli assegnatari non ciò che agli assegnatari effettivamente spetta, ma ciò che l'E.T.F.A.S. ritiene spetti agli assegnatari, imponendo loro le risultanze di conti fatti in modo unilaterale.

Ecco un'altra delle ragioni per le quali è bene che l'Assessorato all'agricoltura intervenga tempestivamente nei prossimi anni. E sarebbe stato bene che anche quest'anno un intervento

della Regione avesse ottenuto di far consegnare i buoni direttamente agli intestatari: si sarebbe evitata loro una nuova ragione di malcontento e si sarebbe, soprattutto, evitato che l'E.T. F.A.S., come altre volte e per altri versi, compisse un ennesimo arbitrio a danno degli assegnatari.

**Continuazione della discussione sulle modifiche al regolamento interno del Consiglio.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sulle modifiche al regolamento interno del Consiglio. Si dia lettura dell'articolo 88.

**DESSANAY, Segretario:**

**Capo XI**

**Della votazione**

**Art. 88**

Il voto finale sui progetti di legge si dà a scrutinio segreto.

Gli altri voti si danno per alzata di mano eccetto che otto Consiglieri chiedano la votazione per appello nominale, o dodici la votazione a scrutinio segreto.

La domanda, anche verbale, deve essere presentata dopo chiusa la discussione e prima che il Presidente inviti il Consiglio a votare.

Se la domanda è fatta verbalmente, il Presidente, per accertare il numero richiesto dal secondo comma del presente articolo, invita i Consiglieri che l'appoggiano ad alzarsi.

Se i proponenti della domanda di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto non sono presenti nell'Aula, o se il numero dei presenti è inferiore a quello stabilito nel secondo comma, la domanda si intende ritirata.

Nel concorso di diverse domande quella per lo scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.

Nelle questioni comunque riguardanti persone la votazione è fatta a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma dell'onorevole Castaldi. Se ne dia lettura.

**DESSANAY, Segretario:**

«Comma terzo: sopprimere le parole "anche verbale"».

**PRESIDENTE.** Metto in votazione l'emendamento Castaldi. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'articolo 88. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 89.

**DESSANAY, Segretario:**

**Art. 89**

In tutti i casi in cui il Consiglio sia chiamato a decidere in appello delle decisioni del Presidente, la votazione si fa per alzata di mano.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 90.

**DESSANAY, Segretario:**

**Art. 90**

Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del Sì e del No ed estrae a sorte il nome di un consigliere.

L'appello nominale comincia da questo nome per continuare fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprende poi la votazione colla prima lettera del medesimo fino al nome del consigliere estratto a sorte. Esaurito l'appello si procede a quello degli assenti.

I Segretari tengono nota dei voti; il Presidente ne proclama il risultato.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

La Giunta per il regolamento ha proposto la soppressione dell'articolo 91. L'onorevole Asquer ha facoltà di chiarire i motivi della proposta.

ASQUER (P.S.I.). L'articolo 91 del precedente regolamento disponeva che: «Per lo scrutinio segreto il Presidente fa apparecchiare due urne; avverte quale sia il significato del voto; ordina l'appello; ad ogni votante sono date due palle, una bianca e una nera, da deporsi nelle urne; finito il voto, i Segretari contano le palle e il Presidente proclama il risultato. Il Presidente ha facoltà di adottare nei casi opportuni la votazione a mezzo di scheda affermativa o negativa. A votazione definita, le schede devono essere immediatamente distrutte», eccetera, eccetera.

Io non ho avuto il tempo di rivedere la questione, mi pare però che tutte queste operazioni siano state regolate in altro articolo, il testo del quale non riporta alcune parole che non sono sembrate opportune. Questa è la ragione per la quale si propone la soppressione; le norme sulla votazione a scrutinio segreto sono contenute in altra parte del regolamento. L'onorevole Pirastu, che ha particolarmente studiato la questione, potrebbe indicarci in quale articolo tali norme sono riportate.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Pirastu non è presente nell'aula, ritengo opportuno rinviare la decisione sull'articolo 91.

Si dia lettura dell'articolo 91 bis.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 91 bis

I consiglieri prima della votazione possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto, per un tempo non superiore ai cinque minuti.

Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.

Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza accerta il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti. I Segretari prendono nota delle astensioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

L'articolo 92 è identico. Si dia lettura dell'articolo 93.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 93

Nelle votazioni, per la cui validità sia necessaria la constatazione del numero legale, è tenuta nota di coloro che si astengono dal voto. Agli effetti del computo del numero legale i consiglieri presenti nell'aula i quali non partecipano ad una votazione, sono considerati come astenuti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

L'articolo 94 è identico. Si dia lettura dell'articolo 95.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 95

Le votazioni a scrutinio segreto hanno luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli di ciascun progetto di legge.

Per altro, il Presidente può rinviare la votazione segreta ad una successiva seduta.

Quando il numero dei voti risultasse superiore in qualche urna al numero dei votanti, o se si verificassero altre irregolarità, il Presidente può annullare la votazione e disporre che sia tosto rifatta.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma dell'onorevole Castaldi. Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

«Aggiungere alla fine il seguente nuovo comma: "Quando, dal computo dei gettoni, risulta



che uno o più dei votanti hanno immesso nell'urna dei voti validi entrambi i loro gettoni, la votazione sarà valida, ma nel computo dei voti non si terrà conto delle coppie di gettoni di colore contrario, che verranno ritenute come equivalenti a scheda bianca».

CAPUT (M.S.I.). E' questo l'articolo che dovrebbe sostituire il 91?

PRESIDENTE. No.

CAPUT (M.S.I.). La votazione sull'articolo 91 è stata rinviata perchè le norme che vi sono contenute sarebbero state riportate in altra parte del regolamento. Il riferimento può interessare soltanto l'articolo 95, perchè non mi pare che ve ne siano altri che riguardino la votazione segreta.

PIRASTU (P.C.I.). Sì, si tratta dell'articolo 95.

PRESIDENTE. La soppressione dell'articolo 91 è stata proposta dalla Giunta del regolamento perchè tale articolo contiene, almeno nella prima parte, alcune norme formalmente inutili.

CAPUT (M.S.I.). Io mi riferivo al chiarimento del relatore, secondo il quale l'articolo 91 si sarebbe dovuto sopprimere perchè la materia è regolata in altro articolo. Non può trattarsi, in questo caso, che dell'articolo 95.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Ho domandato di parlare per dichiararmi contrario all'emendamento Castaldi. Infatti, questo emendamento configura un caso particolare fra quelli che più genericamente, e, dirò, più comprensivamente, sono previsti nell'ultimo comma dell'articolo 95, laddove è detto: «Quando il numero dei voti risultasse superiore in qualche urna al numero dei votanti» — è, questa, una particolare irregolarità, — «o si verificassero altre irregolarità»,

— ivi compresa quella configurata nell'emendamento ed altre possibili, — «il Presidente può annullare la votazione e disporre che sia tosto rifatta».

Evidentemente se ci proponessimo di specificare e di esemplificare, lo potremmo all'infinito; tanto vale, allora, evitare ogni esempio e lasciare alla discrezione del Presidente di valutare se la votazione debba esser rifatta, e se le irregolarità riscontrate siano tali da invalidarla.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dessanay. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). Penso anch'io che si debba respingere l'emendamento dell'onorevole Castaldi per la semplicissima ragione che, se un errore avviene nella votazione, è chiaro che come errore deve essere qualificato e non come voto scientemente espresso in modo erroneo.

Se l'errore, comunque, non pregiudica la votazione, è chiaro che il Presidente lascerà che l'errore sussista tuttavia come tale, perchè la votazione non ne ha subito alcun danno. Se, invece, l'errore (o, se si vuole, la volontà espressa artatamente in modo erroneo) pregiudica l'esito della votazione, è chiaro che la votazione dovrà essere rifatta.

Questo è il senso dell'articolo formulato dalla Giunta del regolamento: ove vi sia un errore che pregiudica l'esito della votazione è giusto, per conoscere la volontà dell'assemblea, che la votazione si ripeta, ed è giusto lasciarne al Presidente l'eventuale decisione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 95. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Metto in votazione l'emendamento Castaldi. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Dell'articolo 96 è stata proposta la soppressione. Poichè nessuno domanda di parlare, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

*(E' approvata).*



All'articolo 97 non è stata proposta alcuna modifica. Si dia lettura dell'articolo 98.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 98

Per le proposte di revisione dello Statuto speciale per la Sardegna la maggioranza, a norma dell'articolo 123 della Costituzione, è quella assoluta dei membri del Consiglio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

L'articolo 99 è identico. Si dia lettura dell'articolo 100.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 100

Le petizioni sono raccolte in fascicolo separato e sono tenute a disposizione dei consiglieri nella Segreteria del Consiglio e, durante le sessioni, nell'aula dell'assemblea.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 101.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 101

Le petizioni sono trasmesse alle Commissioni competenti per materia solo se fatte proprie da almeno un consigliere prima della chiusura della sessione successiva alla loro presentazione.

Le petizioni che hanno attinenza a progetti di legge vengono discusse insieme ai progetti di legge dalle rispettive Commissioni. Le Commissioni permanenti riferiscono sulle altre ogni mese.

Le relazioni sono messe all'ordine del giorno

del successivo lunedì, ed in quel giorno hanno la precedenza su ogni altra materia in luogo delle interrogazioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 102.

BERNARD, *Segretario*:

Art. 102

Il Consiglio, su proposta della Commissione o di tre consiglieri, può deliberare di prendere in considerazione una petizione o di passare su di essa all'ordine del giorno.

Nel primo caso la deliberazione determina se la petizione si deve mandare all'Assessorato o alla Commissione competente, ovvero agli Archivi per essere presa in considerazione a tempo opportuno.

Se uno o più consiglieri su di una o più petizioni presentano un ordine del giorno, questo si legge immediatamente, si considera come una mozione e ne segue la procedura.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Dell'articolo 103 è stata proposta la soppressione. Poichè nessuno domanda di parlare, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura dell'articolo 104.

BERNARD, *Segretario*:

Capo XIII

Delle interrogazioni.

Art. 104

L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcu-

na informazione sia pervenuta alla Giunta o sia esatta, se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sulla attività della pubblica amministrazione.

Le interrogazioni sono rivolte per iscritto e senza motivazione da uno o più consiglieri. Il Presidente ne dà lettura al Consiglio.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

E' stato presentato un emendamento a firma degli onorevoli Serra e De Magistris. Se ne dia lettura.

**BERNARD, Segretario:**

«Articolo 104 bis.

All'interrogazione, di norma, è data risposta scritta.

Entro quindici giorni la Giunta dà risposta all'interrogante e la comunica per copia al Presidente, il quale, nella prima seduta successiva, ne informa il Consiglio.

La risposta scritta è inserita nel rapporto stenografico».

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra per illustrare questo emendamento.

**SERRA (D.C.).** Questo emendamento, come il successivo, tendono ad innovare effettivamente l'ordinamento attuale. E' noto che è possibile ai singoli consiglieri richiedere lo svolgimento di un determinato argomento, con tre differenti istituti; con interrogazione, con interpellanza, e con mozione. La mozione, generalmente rivolta a questioni di grande interesse, consente che alla discussione, aperta e conclusa dai presentatori, intervengano altri consiglieri.

Alla interpellanza, che pure può riguardare problemi di interesse generale, segue invece una discussione limitata al solo interpellante. L'interrogazione, infine, rappresenta l'ultimo gra-

dino della scala, e, così come la definisce l'articolo 104 or ora approvato, «consiste nella semplice domanda» di informazioni o di spiegazioni sulla attività della pubblica amministrazione. E' il caso della strada la cui manutenzione è venuta a mancare, dell'acquedotto che non è stato ben governato, dell'ambulatorio che deve essere riaperto, e di altri problemi, in genere locali, che possono interessare tutti, ma che debbono trovare uno svolgimento limitato e modesto. Tali caratteri distintivi e peculiari della mozione, dell'interpellanza e della interrogazione, sono, del resto, confermati dall'abituale pratica del Consiglio.

Per quanto più particolarmente attiene alle interrogazioni, le norme attuali ne prescrivono lo svolgimento orale, se il consigliere interrogante non dichiara che intende avere risposta scritta. E' mio avviso che l'economia dei lavori del Consiglio e il diverso interesse offerto dai differenti argomenti, sollecitano, al riguardo, una sostanziale innovazione. Occorre cioè che la risposta scritta, da eccezione alla regola, divenga la forma abituale di svolgimento, consentendo, all'inverso, al consigliere interrogante, per l'importanza dell'argomento o per altro particolare motivo, di richiederne la discussione orale. Non si perderebbe, così, tanto tempo per questioni che possono essere trattate dal singolo consigliere con l'Amministrazione, e l'interrogante che non si ritenesse soddisfatto potrebbe sempre ripresentare l'interrogazione sotto altra forma: sotto forma, per esempio, di interpellanza, o, se il caso lo richiedesse, anche di mozione.

L'emendamento proposto, è, quindi, rispettoso di un giusto ordine tra i vari istituti, conserva illeso il diritto di richiedere lo svolgimento di un determinato argomento nelle forme che più si ritengono idonee, e nello stesso tempo risponde alla sentita esigenza di una migliore economia dei lavori del Consiglio.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

**MELIS (P.S.d'A.).** Desidero esprimere il mio personale parere favorevole all'emendamento Serra. Le ragioni sono state illustrate or ora dal

proponente e mi sembrano, in sostanza, abbastanza persuasive.

L'interrogazione riceve attualmente, di regola, risposta orale, che può dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare brevemente se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda. La innovazione proposta dall'emendamento consiste, per l'appunto, nell'esclusione della replica: non vi sarebbe più la possibilità di dichiarare, in aula, i motivi della propria soddisfazione o insoddisfazione. Il fatto, però, che l'Assessore o il Presidente della Giunta dovrebbero, in ogni caso, dare risposta scritta con i chiarimenti e le notizie che ritengano di poter fornire, offrirebbe all'interrogante la possibilità di una scelta: se soddisfatto, riterrà chiusa la questione; se non soddisfatto, potrà valersi degli argomenti necessari per promuovere una discussione più ampia.

Non vi è dubbio che un tale procedimento consentirebbe ai lavori del Consiglio una maggiore speditezza; avviene generalmente — ed è naturale che così avvenga — che i consiglieri della maggioranza si sentano obbligati a dichiarare la propria soddisfazione, e, al contrario, quelli dell'opposizione a manifestare la propria totale insoddisfazione, o insoddisfazione, o soddisfazione parziale. Questo accade nell'indifferenza generale, perchè l'interrogazione interessa normalmente il consigliere che la rivolge e l'Assessore che gli risponde; durante lo svolgimento in aula, gli altri consiglieri emigrano verso i corridoi, e l'attività del Consiglio risulta praticamente appesantita; soprattutto ove si consideri il grandissimo numero di interrogazioni che normalmente si rivolgono all'Amministrazione.

L'emendamento proposto non aggrava il lavoro della Giunta, perchè sempre, anche in caso di svolgimento orale, la risposta è redatta per iscritto, almeno nelle linee fondamentali, e certamente consente una maggiore speditezza ai lavori del Consiglio. Per questi motivi io voterò a favore dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Azzena. Ne ha facoltà.

**AZZENA (D.C.).** L'emendamento dell'onorevole Serra, in realtà, niente aggiunge al testo formulato dalla Giunta del regolamento. Dirò, anzi, che, a mio avviso, non risponde neppure alla *sedes materiae*. L'articolo 104 definisce la interrogazione, e ne stabilisce le modalità di presentazione; l'emendamento proposto intenderebbe innanzitutto fissare i termini entro i quali la Giunta deve rispondere. A questa esigenza risponde l'articolo 108, che, nel testo formulato dalla Giunta del regolamento, recita: «Nel presentare una interrogazione il consigliere dichiara se intende avere risposta scritta. In questo caso, entro quindici giorni, la Giunta dà risposta scritta all'interrogante e la comunica per copia al Presidente, il quale, nella prima seduta successiva, ne informa il Consiglio. La risposta scritta è inserita nel resoconto stenografico». Sono, come si vede, le medesime parole dell'emendamento Serra, collocate però secondo un giusto ordine degli atti che si compiono successivamente nell'intero svolgimento dell'interrogazione.

L'unica innovazione, se pure tale può chiamarsi, sarebbe contenuta nella formula: «Perchè ad una interrogazione sia data risposta orale in seduta consiliare, il consigliere interrogante deve farne esplicita richiesta nel testo di essa». Tutto si ridurrebbe dunque a considerare procedura normale la risposta scritta, e procedura straordinaria la risposta orale.

Ma, in un caso e nell'altro, la scelta è data sempre all'interrogante; se questi intende avere risposta scritta — dice il regolamento — ne faccia esplicita richiesta; nel caso una particolare richiesta non vi sia, s'intende che l'interrogante ha optato per la dichiarazione orale della Giunta. Se adottassimo il testo proposto dall'onorevole Serra, la richiesta esplicita occorrerebbe, invece, per ottenere la risposta orale.

Non può esservi, quindi, alcun risparmio di tempo, non può esservi alcuna economia di lavori, se, come è giusto, nell'un caso e nell'altro, la scelta rimanga all'interrogante, e inoltre, poichè secondo il nuovo regolamento deve esser data conoscenza al Consiglio anche delle interrogazioni per le quali si richieda risposta scritta, il tempo che in tali casi si impiega non è in-

feriore al tempo richiesto per lo svolgimento orale.

I cinque minuti in questo caso concessi all'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto, equivalgono al tempo occorrente, in quell'altro caso al Segretario per dare lettura della interrogazione.

Ma, ripeto: qualunque testo adottassimo — questo proposto dalla Giunta del regolamento o quello raccomandato dall'emendamento Serra — a niente di sostanzialmente diverso si giungerebbe: ad operare una scelta sarebbe sempre, in ogni singolo caso, il consigliere interrogante. Mi sembra piuttosto che la Giunta del regolamento abbia in modo più organico regolato l'intera materia, attentamente disponendone in successivi momenti: la definizione della interrogazione, prima, le condizioni di presentazione, dopo, i termini nei quali la Giunta deve rendere la propria dichiarazione, infine.

Ritengo, perciò, che l'emendamento proposto dall'onorevole Serra e dall'onorevole De Magistris non debba essere accolto.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

**ASQUER (P.S.I.).** Io sono personalmente contrario all'emendamento Serra, non perchè poco innovi, ma perchè innova troppo. Ne risulta mutato lo stesso concetto di attività parlamentare, il quale riposa, essenzialmente, nell'interesse di tutti i componenti a tutto ciò che si svolge nell'assemblea.

Quando un consigliere presenta un'interrogazione non si apre un colloquio fra l'interrogante e l'Assessore; è un problema che si prospetta in aula e che interessa tutti. Stabilire il principio che normalmente la Giunta debba rispondere per iscritto, ed in casi eccezionali, soltanto quando l'interrogante faccia richiesta, oralmente, significa capovolgere il concetto di attività di una assemblea legislativa e di qualunque assemblea.

Si dice: quando viene svolta una interrogazione i consiglieri si allontanano dall'aula e non ascoltano. Questo è certamente un difetto, uno dei tanti difetti dell'assemblea; così non dovrebbe essere, e non sempre accade. Molte volte lo

svolgimento delle interrogazioni interessa noi tutti, e, se il regolamento non ce lo vietasse domanderemmo tutti di intervenire nella discussione. Io parlo, comunque, a titolo personale, e non so che cosa pensino, al riguardo, gli altri consiglieri membri della Giunta del regolamento; sono personalmente convinto che il principio sostenuto nell'emendamento Serra-De Magistris contrasti con la tradizione di tutte le assemblee, specialmente di quelle legislative.

Non è perciò possibile, a mio avviso, accoglierlo in una assemblea legislativa quale è il Consiglio regionale sardo.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole De Magistris. Ne ha facoltà.

**DE MAGISTRIS (D.C.).** I motivi che sostengono il nostro emendamento non sono soltanto quelli che l'onorevole Melis e lo stesso onorevole Serra hanno illustrato.

L'intervallo di tempo che corre, ad esempio, dalla presentazione dell'interrogazione alla risposta ha certamente una particolare importanza.

Accettare quale procedura normale la risposta scritta significa attendere, al massimo, quindici giorni, mentre l'esperienza ci dimostra che alle interrogazioni con risposta orale si risponde, di regola, dopo intervalli di tempo ben più lunghi, a prescindere dai periodi di chiusura dell'assemblea. Nell'interrogazione è certamente implicito il concetto di oralità, ma io non credo che occorra attenersi al senso letterale delle parole. Poichè la scelta tra l'una e l'altra forma spetterà sempre al consigliere che presenta l'interrogazione, credo che noi bene faremo decidendo che la procedura normale deve essere quella che assicura più immediati risultati: e, cioè, la risposta scritta.

**SOGGIU PIERO (P.S.d'A.).** Chieda l'interrogante la risposta scritta!

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Pirastu. Ne ha facoltà.

**PIRASTU (P.C.I.).** Io sono contrario a questo emendamento. L'emendamento, in verità,

non esclude lo svolgimento orale delle interrogazioni, ma non è possibile accettare che ciò che è norma diventi eccezione, e, al contrario, l'eccezione sia assunta a regola. La risposta scritta, a mio avviso, deve rimanere quella che è: la forma che la risposta assume per facoltà dell'interrogante. E' vero, come l'onorevole Melis ha ricordato, che le interrogazioni e le interpellanze sono svolte, quasi sempre, nella indifferenza generale...

MELIS (P.S.d'A.). Per l'interpellanza è diverso.

PIRASTU (P.C.I.). Accade anche per le interpellanze, ma è vero soprattutto per le interrogazioni. Del resto, non avviene diversamente nella Camera dei Deputati e in altre Assemblee.

Questi spiacevoli incidenti non devono, però, suggerirci conclusioni affrettate e, a mio avviso, non giuste.

L'elemento peculiare dell'interrogazione rimane, in ogni caso, la pubblicità: la replica del consigliere interrogante alle dichiarazioni della Giunta non consiste soltanto nella dichiarazione formale «se sia o no soddisfatto», ma in una precisa, anche se sommaria, scelta di motivi e argomenti...

SERRA (D.C.). I termini rimangono eguali: è il concetto che si capovolge.

PIRASTU (P.C.I.). E' ben questo che io intendo escludere: il capovolgimento di una tradizione, di una prassi che non ha soltanto un contenuto formale, concettuale. Occorre evitare che regola ed eccezione si presentino capovolte: per questi motivi, mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Asquer.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Serra-De Magistris. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 105.

DESSANAY, Segretario:

#### Art. 105

Le interrogazioni sono inserite nel processo verbale della seduta in cui sono state lette e sono riportate per riassunto, secondo l'ordine di presentazione, nell'ordine del giorno delle sedute successive, fino ad esaurimento.

Sono allegate all'ordine del giorno della seduta destinata al loro svolgimento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 105 bis.

DESSANAY, Segretario:

#### Art. 105 bis

La Giunta ha facoltà di chiedere l'iscrizione di una interrogazione nell'ordine del giorno di una seduta qualsiasi indipendentemente dall'ordine di presentazione.

Ha facoltà, altresì, di rispondere immediatamente all'atto dell'annunzio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 106.

DESSANAY, Segretario:

#### Art. 106

In principio di seduta il Presidente dà lettura delle interrogazioni poste all'ordine del giorno della seduta stessa, seguendo l'ordine di iscrizione. La Giunta risponde immediatamente eccetto che dichiararsi di non poter rispondere o di dover differire la risposta e indichi il giorno in cui intende darla.

L'interrogazione s'intende ritirata se l'interrogante non si trovi presente quando arriva il suo turno.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 107.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 107

Le dichiarazioni della Giunta su ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 108.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 108

Nel presentare una interrogazione il consigliere dichiara se intende avere risposta scritta. In questo caso, entro quindici giorni, la Giunta dà risposta scritta all'interrogante e la comunica per copia al Presidente, il quale, nella prima seduta successiva, ne informa il Consiglio.

La risposta scritta è inserita nel resoconto stenografico.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Degli articoli 109, 110 e 111 è stata proposta la soppressione. Poichè nessuno domanda di parlare, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(*E' approvata*).

Si dia lettura dell'articolo 112.

DESSANAY, *Segretario*:

Delle interpellanze

Art. 112

L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.

Un consigliere che intenda rivolgere una interpellanza ne fa domanda per iscritto senza motivazione. Il Presidente ne dà lettura al Consiglio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 112 bis.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 112 bis

Le interpellanze sono inserite nel processo verbale della seduta in cui sono state lette e sono allegate, secondo l'ordine di presentazione, nell'ordine del giorno delle sedute successive fino ad esaurimento.

Sono riportate integralmente nell'ordine del giorno della seduta destinata al loro svolgimento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 113.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 113

La Giunta può consentire che l'interpellanza sia svolta subito o nella seduta successiva; in caso diverso dichiara se e quando intenda rispondere.

Se la Giunta dichiara di respingere la interpellanza o chiedi di rinviarla oltre un mese, l'in-

II LEGISLATURA

CCCXLVII SEDUTA

28 SETTEMBRE 1956

terpellante può chiedere al Consiglio che l'interpellanza venga svolta nel giorno che egli propone.

Nessun consigliere può svolgere più di due interpellanze nella stessa seduta.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Dell'articolo 114 è stata proposta la soppressione. Poichè nessuno domanda di parlare, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

*(E' approvata).*

Si dia lettura dell'articolo 115.

**DESSANAY, Segretario:**

Art. 115

Qualora il Presidente lo disponga, le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 116.

**DESSANAY, Segretario:**

Art. 116

Il tempo concesso all'oratore per lo svolgimento della interpellanza non può eccedere i 20 minuti salvo che, a sua richiesta, il Consiglio lo consenta, senza discussione e per alzata di mano.

Dopo le spiegazioni date dalla Giunta, l'interpellante può esporre le ragioni per le quali sia o no soddisfatto. Il tempo concesso all'interpellante non può eccedere i 10 minuti.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 116 bis.

**DESSANAY, Segretario:**

Art. 116 bis

Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta deve presentare una mozione.

Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere.

Tra più mozioni si tiene conto solo di quella che fu presentata prima.

**PRESIDENTE.** A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma dell'onorevole Castaldi. Se ne dia lettura.

**DESSANAY, Segretario:**

«Emendamento sostitutivo dell'ultimo comma: "Tra più mozioni decide il Presidente e, in caso di reclamo dei presentatori esclusi, il Consiglio decide per alzata di mano, senza nuova discussione"».

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

**MELIS (P.S.d'A.).** La norma proposta dalla Giunta del regolamento è semplice e chiara: l'ordine di presentazione determina la preferenza nella scelta tra più mozioni.

Non si comprende perchè un concetto così semplice, espresso in una forma così chiara, debba dar luogo a correzioni o a sostituzioni.

La norma contenuta nell'emendamento è, al contrario, generica, oscura, resa difficile da reclami, ricorsi ed altre complicazioni, che davvero non si giustificano.

A questo emendamento, mi dichiaro, perciò, contrario.

**PRESIDENTE.** Ha domandato di parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.



ASQUER (P.S.I.). L'articolo 116 non disciplina la scelta tra più mozioni differenti per argomento; il caso cui si riferisce è il seguente: una interpellanza può, dallo stesso interpellante, essere trasformata in mozione; l'interpellante non si avvale di tale facoltà; l'interpellanza è, allora, trasformata in mozione da altri consiglieri: l'oggetto della discussione non muta; è per tutte il medesimo.

La mozione prima presentata sarà quella prescelta.

Il testo adottato dalla Giunta del regolamento è chiaro, preciso, e preferibile quindi a quello dell'emendamento Castaldi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Azzena. Ne ha facoltà.

AZZENA (D.C.). L'articolo formulato dalla Giunta del regolamento si propone innanzitutto di consentire e regolare la presentazione di una mozione da parte dell'interpellante che si dichiara insoddisfatto.

Si propone, poi, nel caso l'interpellante non si avvalga di tale facoltà, di estendere agli altri consiglieri il diritto di trasformare in mozione quello stesso argomento. In quest'ultimo caso aprirà la discussione il consigliere che per primo ha presentato la mozione.

Tutto, a mio avviso, è chiaro e preciso, e l'emendamento proposto non potrebbe che introdurre elementi di incertezza e confusione. Mi dichiaro, perciò, contrario al suo accoglimento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Castaldi. Chi lo approva alzi la mano.

*(Non è approvato).*

Metto in votazione l'articolo 116. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 117.

DESSANAY, *Segretario:*

Delle mozioni

Art. 117

Ogni consigliere può presentare una mozione

intesa a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio. La mozione deve essere firmata da almeno quattro consiglieri, tranne il caso dell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 118.

DESSANAY, *Segretario:*

Art. 118

Dopo la lettura di una mozione, il Consiglio, udita la Giunta, il proponente e non più di due consiglieri, stabilisce il giorno in cui dovrà essere discussa secondo le norme del Capo X per quanto applicabili. Il tempo concesso agli oratori non può eccedere i dieci minuti.

La mozione, una volta letta al Consiglio, non può essere ritirata se sei o più consiglieri vi si oppongono.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

*(E' approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 119.

DESSANAY, *Segretario:*

Art. 119

Qualora il Presidente lo disponga, più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, possono formare oggetto di una discussione unica.

In questo caso, se una o più mozioni sono ritirate, il primo firmatario di ciascuna di esse è iscritto a prendere la parola sulla mozione su cui si apre la discussione, subito dopo il proponente.

La stessa norma si applica nel caso in cui sullo stesso argomento siano presentate mozioni ed interpellanze.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 120.

DESSANAY, Segretario:

Art. 120

Qualora una o più interpellanze e mozioni siano state fatte oggetto di una unica discussione, gli interpellanti sono iscritti a parlare sulle mozioni in discussione subito dopo i proponenti di esse e i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 121.

DESSANAY, Segretario:

Art. 121

La votazione di una mozione può farsi per parti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 122.

DESSANAY, Segretario:

Art. 122

Il proponente di una mozione ha diritto alla parola, anche prima della chiusura.

La discussione degli emendamenti ha luogo dopo chiusa la discussione generale.

I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma dell'onorevole Castaldi. Se ne dia lettura.

DESSANAY, Segretario:

«Comma primo: togliere nell'ultima riga del comma primo la parola "anche"».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Il concetto è questo, anche se non è espresso con molta eleganza: il proponente può chiarire e precisare gli argomenti che ha già svolto, non soltanto nelle conclusioni, ma anche prima, il che presuppone, evidentemente, che ha diritto alla parola anche prima della chiusura. Ritengo perciò che l'articolo possa, nella sostanza, restare immutato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Soggiu. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Il concetto è certamente quello che l'onorevole Asquer ha precisato, però la forma dell'articolo non è davvero chiara. Che senso ha riaffermare che «il proponente di una mozione ha diritto alla parola», appena dopo sancito che, appunto, il proponente ha diritto di parlare per primo? Io ritengo sia più chiaro dire che «il proponente ha diritto di replica prima della chiusura».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 122 con la modifica proposta dall'onorevole Soggiu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Dei l'articolo 123 è stata proposta la soppressione. Poichè nessuno domanda di parlare, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 124.

DESSANAY, Segretario:

## Art. 124

La mozione di fiducia o di sfiducia alla Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Consiglio; non può essere discussa prima di tre giorni dall'annuncio ed è votata per appello nominale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 125.

DESSANAY, Segretario:

## Art. 125

Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni deve essere fatto a parte da ogni altra discussione.

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di interrogazioni, interpellanze e mozioni che siano formulate con frasi sconvenienti. Se i presentatori insistono, decide il Consiglio per alzata di mano senza discussione.

Quando una mozione, una interpellanza od una interrogazione sia iscritta all'ordine del giorno da trenta giorni non compresi i periodi di vacanza e, a richiesta del proponente, non si sia determinata una ulteriore epoca per il suo svolgimento, si intende decaduta e viene cancellata dall'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 125 bis.

DESSANAY, Segretario:

## Capo XIII bis

## Degli Ordini del giorno

## Art. 125 bis

Ordini del giorno, attinenti all'argomento di-

scusso, possono essere presentanti, esclusivamente, prima della chiusura della discussione generale su progetti di legge o su mozioni.

Tali ordini del giorno possono essere illustrati, dopo le dichiarazioni della Giunta, per un periodo di tempo non superiore ai dieci minuti, e quindi sono votati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 125 ter.

DESSANAY, Segretario:

## Art. 125 ter

L'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza su tutti gli altri ordini del giorno.

Gli ordini del giorno non hanno comunque nella votazione la precedenza sulle mozioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 125 quater.

DESSANAY, Segretario:

## Art. 125 quater

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide senza discussione per alzata di mano.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Dell'articolo 126 è stata proposta la soppressione. Poichè nessuno domanda di parlare, la

metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.  
(*E' approvata*).

All'articolo 127 non è stata portata alcuna modifica. Si dia lettura dell'articolo 128.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 128

Allorchè il Consiglio, dopo esaurita la procedura ordinaria, delibera un'inchiesta, la Commissione è nominata in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei gruppi consiliari, salvo diversa deliberazione del Consiglio per l'utilizzazione dei residui frazionari.

Il Consiglio può delegare la nomina al Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 129.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 129

Quando una Commissione d'inchiesta stimi opportuno di trasferirsi o d'inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del Consiglio deve informare il Presidente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma dell'onorevole Castaldi. Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

«Aggiungere che la Commissione, per andare in trasferta, deve non solo informare il Presidente ma anche "chiederne la facoltà"».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Sono contrario all'emendamento. Forse è stato suggerito da criteri di prudenza, però, a mio avviso, non è dignitoso

che una Commissione legislativa debba chiedere al Presidente la facoltà di andare in trasferta; ritengo più opportuno lasciare, così come è nell'articolo, che la Commissione «deve informarne il Presidente». D'altronde, incidenti del genere non sono sorti, nè sorgeranno.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 129. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Castaldi. Chi lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 130.

DESSANAY, *Segretario*:

Capo XVI

Delle Deputazioni

Art. 130

Le Deputazioni sono composte dal Presidente possibilmente secondo la proporzione dei Gruppi consiliari. Esse sono presiedute dal Presidente e, in sua mancanza, da uno dei Vicepresidenti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

All'articolo 131 non è stata proposta alcuna modifica.

Si dia lettura dell'articolo 132.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 132

I processi verbali, sia delle sedute pubbliche che delle segrete, sono sottoscritti dal Presidente e da uno dei Segretari.

Dei processi vengono redatte contemporaneamente due copie autentiche dattilografiche che verranno rilegate e tenute per le consultazioni correnti degli uffici e dei consiglieri.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

All'articolo 133 non è stata proposta alcuna modifica.

Si dia lettura dell'articolo 134.

DESSANAY, *Segretario*:

Capo XVIII

Della Biblioteca

Art. 134

La Biblioteca del Consiglio è posta sotto la vigilanza di una Commissione nominata dal Presidente.

La Commissione, composta di tre consiglieri di cui un Questore, nomina nel suo seno un Presidente. Funge da segretario il Direttore dei resoconti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 134 bis.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 134 bis

L'ordinamento ed il funzionamento della Biblioteca sono disciplinati da un regolamento speciale approvato dal Consiglio di Presidenza su proposta della Commissione di vigilanza della Biblioteca.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Degli articoli 135, 136, 137, 138 e 139 è stata proposta la soppressione. Poichè nessuno domanda di parlare, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 140.

DESSANAY, *Segretario*:

Capo XIX

Degli Uffici del Consiglio

Art. 140

La nomina, le promozioni e la destituzione del personale degli uffici sono di competenza del Consiglio di Presidenza.

Una pianta organica, approvata dal Consiglio, fissa il numero e la qualifica del personale.

Regolamenti speciali approvati dal Consiglio di Presidenza ne determinano le attribuzioni ed i doveri.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Degli articoli 141 e 142 è stata proposta la soppressione. Poichè nessuno domanda di parlare, la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

I lavori del Consiglio proseguiranno lunedì primo ottobre alle ore 17,30.

*La seduta è tolta alle ore 12 e 45.*

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari  
Anno 1956